

DIREZIONE PROVINCIALE DI: UDINE

UFFICIO TERRITORIALE DI: UDINE

Registrazione di Atto Privato

Il 24/02/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TIQ, serie 3, numero 369

data di stipula: 30/01/2025

ident.vo telematico: TIQ25L000369000HH per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94143960303				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"C.V.S. CORPO VOLONTARI PER IL SOCCORSO"

Data: 30 Gennaio 2025 Luogo: Tavagnacco (UD) Orario di inizio: 18.30 Orario di fine: 22.00

L'assemblea viene convocata in prima convocazione come previsto dal regolamento dello statuto art. 8 e da convocazione affissa presso la sede in data 10/01/2025 l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione C.V.S per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Variazione dello statuto dell'associazione.
2. Trasformazione dell'associazione da APS (Associazione di Promozione Sociale) a ODV (Organizzazione di Volontariato).
3. Motivazioni della trasformazione.

1. Variazione dello statuto dell'associazione

Il Presidente Odino Panasia apre la seduta, che propone come segretario verbalizzante il Sig. Federico Macor che accetta. Sono presenti n° 20 associati su 32 iscritti di cui n° 20 in proprio e n° 0 per delega.

Il Presidente illustra le modifiche proposte allo statuto. Le variazioni riguardano principalmente:

Modifiche alle modalità di convocazione delle assemblee.

Revisione delle finalità associative per allinearsi meglio ai nuovi obiettivi.

Dopo un ampio dibattito, l'assemblea approva all'unanimità le variazioni proposte.

2. Trasformazione dell'associazione da APS a ODV

Il Presidente prosegue illustrando le ragioni della proposta di trasformazione dell'associazione da APS a ODV. Tra le motivazioni principali si evidenziano:

Maggiore riconoscimento giuridico: La qualifica di ODV offre un maggiore riconoscimento da parte delle istituzioni, facilitando l'accesso a finanziamenti pubblici e privati.

Maggior tutela per i volontari: Con la trasformazione in ODV, i volontari beneficeranno di maggiori tutele legali e previdenziali, rendendo l'attività di volontariato più sicura e sostenibile.

Rafforzamento delle attività di volontariato: La nuova qualifica permetterà di ampliare le attività di intervento e soccorso, oltre a migliorare la formazione e l'organizzazione dei volontari.

Allineamento alle normative vigenti: La trasformazione consente di adeguarsi alle normative nazionali e regionali in materia di volontariato, garantendo una migliore gestione delle attività associative.

Dopo un vivace scambio di idee e considerazioni, l'assemblea delibera di procedere con la trasformazione dell'associazione da APS a ODV, approvando all'unanimità la proposta.

3. Motivazioni della trasformazione

Il Presidente ribadisce che la trasformazione è volta a garantire uno sviluppo sostenibile delle attività dell'associazione, a migliorare l'organizzazione interna e a potenziare l'impatto sociale delle azioni di volontariato. Si sottolinea l'importanza di un'associazione più forte, coesa e riconosciuta, capace di rispondere efficacemente alle esigenze della comunità.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato:

La votazione si tiene con modalità indicata (alzata di mano)

Favorevoli n° 20 Contrari n° 0 Astenuti n° 0

Si autorizza il Presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo statuto ai dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione e variazione.

Conclusioni

Non essendoci ulteriori punti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia tutti i presenti e chiude l'assemblea.

Il presente verbale viene redatto e firmato.

Data: [30 /01/2025]

Firma del Presidente:

Firma del Segretario:

Firma del Consigliere:

REGISTRATO - UDINE

AL N° 369

SERIE 3 - PRIVATA

Liquidati Euro

FORNITE

* firma su delega della Direttrice Provinciale

Gloria Prete

FUNZIONARIO
Marco Bonardis



24 FEB. 2025

STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

"C.V.S. Corpo Volontari per il Soccorso -OdV"

ART. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **"C.V.S. Corpo Volontari per il Soccorso - OdV"**, con sede legale nel Comune di TAVAGNACCO (UD).

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato -OdV", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **"C.V.S. Corpo Volontari per il Soccorso Organizzazione di Volontariato"**, in sigla **"C.V.S. - OdV"**.

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

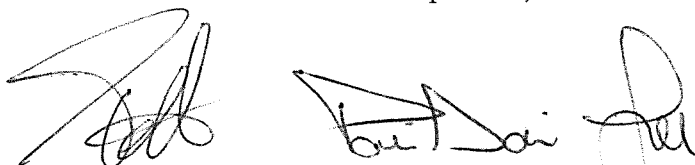
ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f)
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i)
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l)
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r)
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lett. y)
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z)

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- a Servizio di trasporto mediante autolettiga per dimissioni da centri ospedalieri pubblici e privati, trasferimenti, trasporti per visite mediche e terapie, supporto sanitario per manifestazioni anche con il supporto di personale sanitario (medici o infermieri)
- b Messa in atto di pratiche per il primo soccorso.
- c Servizi di assistenza socio-sanitaria a categorie bisognose; anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, persone diversamente abili o in condizioni di difficoltà anche temporanee;



- d Assistenza Psicologica, Psicoterapia, Pet Therapy, Pet Relationship e tutte quelle attività svolte a vantaggio degli esseri umani e attuati con impiego di animali, nel pieno rispetto delle esigenze sia del partner umano sia del partner animale, con particolare riferimento alla bioetica medica nelle predette attività;
- e Organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche e private;
- f Promuovere aiuti alle famiglie colpite da lutto, mediante l'istituzione di un servizio di onoranze e trasporti funebri, con lo scopo di consentire anche ai soggetti più bisognosi un dignitoso commiato. Organizzare servizi di mutualità e qualsiasi altra attività direttamente connessa alle finalità statutarie;
- g Promuovere raccolta fondi e/o generi di primaria necessità per le popolazioni colpite da catastrofi naturali e/o conflitti e povertà estrema;
- h Organizzare manifestazioni e/o eventi per autofinanziamento;
- i Servizi di assistenza socio-sanitaria (anche domiciliare) a categorie bisognose quali cittadini anziani, persone diversamente abili o, comunque, in condizioni di difficoltà anche temporanee;
- j Promuovere ed organizzare la raccolta di sangue, ove si renda necessario, in appoggio ad associazioni esistenti o in mancanza di esse;
- k Autoambulanza Veterinaria nei casi di emergenza, quali situazioni di pericolo degli animali. Il mezzo ed i volontari sono a disposizione anche per servizi che possono essere programmati nel tempo, come il trasporto del proprio animale dal veterinario o altrove, per chi non ha un mezzo per spostarsi o ha difficoltà di mobilità.
- l Gestione di servizi connessi alla medicina del lavoro, prevenzione sanitaria e del primo soccorso, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, ai rischi ambientali, alla prevenzione incendi ed al sistema di gestione della sicurezza aziendale.
- m Formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi, di primo soccorso, di igiene degli alimenti, della corretta prassi igienica, RLS, RSPP, corsi per dirigenti, preposti, lavoratori e per tutti i soggetti interessati;
- n Organizzazione di corsi e seminari a carattere scientifico, medico, di formazione ed addestramento professionale e tecnico;
- o Consulenza in materia di sicurezza attiva e passiva;
- p Funzioni di tutoraggio, segreteria e verifica per corsi di formazione, incontri, aggiornamenti professionali, etc. anche per enti e strutture terze;
- q Fornitura di tutti i servizi necessari e di supporto all'organizzazione di eventi pubblici e privati, gestione di attività industriali, professionali e commerciali in genere;
- r Prestazione di servizi di consulenza aziendale ed organizzativa;
- s Diffusione della cultura della sicurezza antincendio, antinfortunistica, della sicurezza aziendale, stradale ed ambientale in tutti i suoi aspetti;
- t Servizi di sorveglianza e vigilanza di strutture, attività e manifestazioni in genere, pubbliche e private, anche ai fini della sicurezza antincendio;
- u Collaborazione e convenzione con enti pubblici e privati al fine di attuare qualsiasi intervento sul piano socio-sanitario.

Svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale, e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.



ART. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. Lo stesso potrà essere eventualmente accantonato mediante l'utilizzo di prodotti finanziari con prodotti assicurativi o bancari.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

ART. 4 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

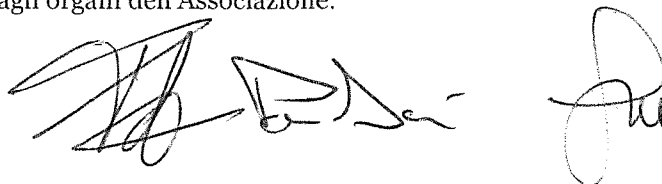
Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.



Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci e/o volontari dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 6 mesi, (*oppure trascorsi 2 mesi dal sollecito*);
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

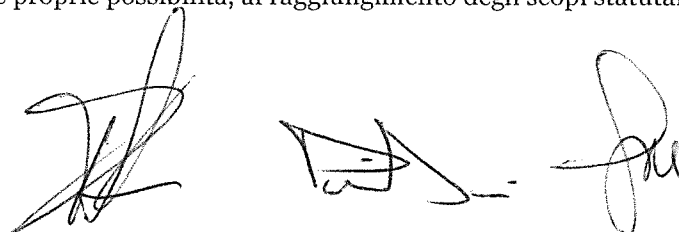
ART. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.



ART. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10,00 (dieci,00) euro giornalieri e 150,00 (centocinquanta,00) euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 20 per cento del numero degli associati.

ART. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

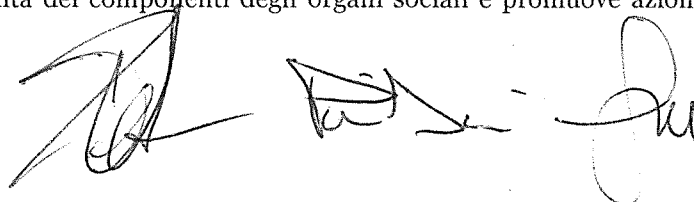
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere
- il Segretario

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9– L'Assemblea

L'assemblea delle associazioni riconosciute o non riconosciute del Terzo settore

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria, ogni associato dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitare almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno due terzi dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita almeno un terzo dei soci intervenuti o rappresentati, con voto della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorrono in prima convocazione il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

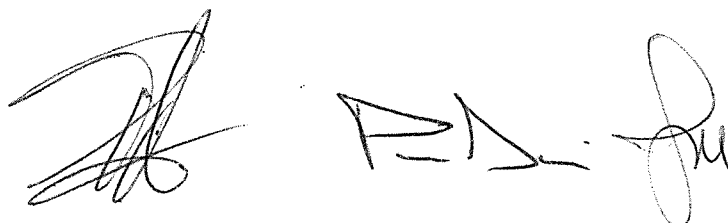
ART. 10– Il Consiglio direttivo

L'organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

L'organo di amministrazione:



nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
predispone bilancio o rendiconto;
delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano in servizio.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, quindici giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

ART. 11 – Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- Presidente o, in assenza, al membro più anziano in servizio.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.
4. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

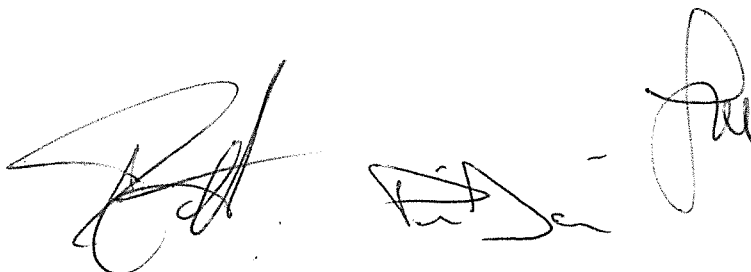
- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

- Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 (tre) membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati

ART. 13 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.



ART. 14 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia. I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti al trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

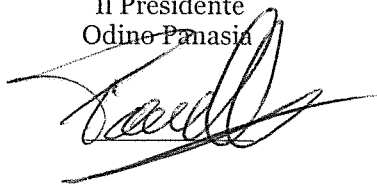
ART. 15 - Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (D.Lgs 117-2017).

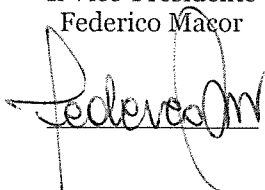
**Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione
C.V.S. Corpo Volontari per il Soccorso - OdV.**

Tavagnacco – 30 gennaio 2025

Il Presidente
Odino Panasia



Il Vice-Presidente
Federico Macor



Consigliere
Davide Panasia

